

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**BIRICOTTI e SUSINI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la presenza dello stabilimento costiero di Gpl nel porto di Livorno con il conseguente traffico di navi gasiere e la relativa movimentazione nel canale industriale del porto stesso pone problemi assai delicati sia sul piano della sicurezza, sia su quello dell'approvvigionamento di un bene indispensabile;

la situazione di incertezza giuridica, mentre non dà garanzie per quanto riguarda la sicurezza, rischia di provocare forti disagi all'utenza pubblica e privata determinando, altresì, non lievi ripercussioni sul fronte occupazionale;

vari sono stati, nel tempo, gli strumenti individuati per governare la materia:

a) la commissione interministeriale ex articoli 48 e 49 regolamento navale marittimo istituita con decreto del 25 ottobre 1993 del Ministro della marina mercantile con l'incarico di studiare le condizioni di sicurezza per la movimentazione del Gpl nel canale industriale del porto di Livorno. Tale commissione mentre con una prima determinazione stabiliva in 400 mila tonn./anno il quantitativo massimo di Gpl movimentabile per via mare presso il Costiero Gas di Livorno, con una successiva determinazione, indicava come competente a pronunciarsi sulla materia la conferenza di servizi istituita presso il ministero dell'ambiente;

b) la conferenza di servizi, istituita ai sensi dei reiterati decreti-legge di aggiornamento al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988, i cui atti sono a tutt'oggi validi in conseguenza della legge di sanatoria n. 137 del 29 maggio 1995 che detta nuove norme riguardanti le funzioni

di vigilanza ed ispettive del ministero dell'ambiente ed il potere del Ministro in tema di individuazione delle aree a rischio; tale conferenza di servizi, con deliberazione del 19 settembre 1995, concludeva che le condizioni di sicurezza risultano adeguatamente garantite laddove siano rispettati i seguenti requisiti: trasporto di Gpl mediante navi criogeniche a doppio contenimento aventi stazza minima di 3 mila tonnellate; numero massimo di 64 accosti annui;

c) l'Avvocatura dello Stato, cui il ministero dei trasporti e della navigazione ha rivolto specifico quesito con atto del 22 luglio 1997, che ha espresso un parere collegiale contenente le seguenti chiare indicazioni: le commissioni interministeriali ex articolo 48 regolamento navale marittimo non sono competenti a valutare una complessa situazione di rischio con riguardo all'intera area interessata ai fini delle eventuali limitazioni delle attività che vengono ivi esercitate; tale materia rientra nella competenza del ministero dell'ambiente e, segnatamente, della conferenza di servizi attivata presso il Ministero medesimo i cui atti sono espressamente fatti salvi dalla legge n. 137;

il ministero dei trasporti e della navigazione, sia tramite la nota n. 5181905 del 9 settembre 1997 della direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sia tramite la nota n. 14670 dell'1 ottobre 1997 del capo di gabinetto del Ministro, conferma le prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi del 1995;

il ministero dell'ambiente con il foglio n. 2424 del 12 settembre 1997 della direzione generale Siar conferma le stesse prescrizioni;

l'autorità portuale di Livorno, con nota n. 6381 datata 7 agosto 1997, nell'ambito del procedimento volto al rinnovo dell'esercizio provvisorio richiesto dal Costiero Gas per il deposito di Gpl, ha rap-

presentato l'intendimento di attenersi alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi del 19 settembre 1995 in attesa delle conclusioni del comitato tecnico della regione Toscana, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge n. 137/1997;

il comitato di coordinamento, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente dell'1 gennaio 1998 in attuazione dell'intesa di programma « per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali di Livorno e Piombino » del 6 giugno 1997, riunitosi il 13 gennaio 1998, ha considerato attuale l'analisi di rischio esaminata dalla conferenza di servizi sui rischi industriali del 1995 ed ha sottolineato che, sulla base dell'analisi del rischio, per la movimentazione di Gpl, possono essere adottati i seguenti criteri: a) la sicurezza del trasporto di Gpl dipende dalla tipologia delle gasiere e dal numero di navi, piuttosto che dalla quantità movimentata; b) deve essere escluso l'impiego di gasiere pressurizzate che comportano un elevato rischio in caso di incidente, indipendentemente dalle quantità trasportate; c) devono essere impiegate esclusivamente navi gasiere refrigerate di stazza non inferiore a 3 mila tonnellate —:

se, in attesa della definizione del piano d'area, non ritenga doveroso attenersi al parere dell'Avvocatura di Stato e non intenda riconoscere, come appare opportuno, validità alle indicazioni formulate dalla conferenza di servizi nel 1995, peraltro convalidate dai soggetti competenti in materia sopra indicati. (3-02235)

**VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DELFINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso l'abitazione del coordinatore nazionale dei Democratici di Sinistra stazionano 24 ore su 24 auto delle forze dell'ordine impedendo perfino la sosta breve ai residenti;

lo stesso coordinatore nazionale usufruisce di una macchina di scorta e di

numerosi addetti alla sicurezza che lo seguono armati in ogni suo spostamento perfino nei locali pubblici, con grave preoccupazione dei cittadini;

quale sia il numero complessivo degli addetti alla sicurezza del coordinatore nazionale dei Democratici di Sinistra, dottor Minniti —:

se abbia ricevuto minacce da parte di organizzazioni criminali e terroristiche e se si configuri una situazione di pericolo così grave da impegnare un numero così rilevante di forze dell'ordine da dedicare alla sicurezza di un esponente della maggioranza che non riveste cariche istituzionali;

se tale situazione sia compatibile con il piano di riduzione delle scorte e con le ripetute dichiarazioni di successo nell'azione di contrasto alla criminalità rilasciate dal Governo. (3-02236)

**GRAMAZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato dei ministri, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 1997, ha deliberato le misure a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali così come previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

le misure approvate sono propedeutiche allo svolgimento della gara per la concessione di una licenza per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico Dcs 1800;

il bando di prequalifica prevede oltre alla possibilità di assegnare frequenze fino a 15 MHz comprese nella banda di frequenze 1800 MHz, anche frequenze fino a

4,8 MHz nella banda di frequenze 900 MHz per l'espletamento del servizio GSM 900;

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di prequalifica risultano pervenute al Ministero tre offerte da parte dei consorzi Wind (composto da Enel, Deutsche Telekom e France Telecom), Picienne (composto da mediaset, Ina, Bnl e British telecom e Telenoor), Cofiri (composto da Autostrade, Unicredito, Bell Canada, Distacom ed altri) che risultano essere le stesse ammesse alla licitazione privata e che riceveranno entro pochi giorni il disciplinare di gara per la qualificazione conforme alle misure pro-correnziali di cui sopra;

il mercato italiano della telefonia mobile, per i tassi di crescita prevedibili, risulta essere un mercato di grande interesse sia per le aziende italiane che per quelle straniere, così come dimostrato dalla presenza di consistenti quote di capitali stranieri nei consorzi costituitisi per la partecipazione alla gara;

negli altri Paesi europei le procedure di selezione per l'assegnazione della licenza ad un operatore di telefonia mobile sono state sempre improntate alla valorizzazione delle potenzialità del settore ed alla loro ricaduta per lo sviluppo economico, tecnologico, ed occupazionale del paese stesso, nonché in termini di utilizzo efficiente di risorse scarse quali le frequenze;

le condizioni di accesso per il terzo operatore e le misure adottate dal Comitato dei Ministri si concretizzano in: nessun obbligo iniziale di copertura; diritto alla condivisione dei siti e degli impianti degli operatori esistenti a condizioni economiche orientate ai costi; possibilità di roaming nazionale senza nessun obbligo di copertura, per tutti i servizi, senza limiti temporali e condizioni economiche orientate ai costi; differimento di sei mesi dell'avvio del servizio da parte degli attuali operatori, con possibilità di posticipare tale termine da parte dell'Autorità, qualora gli attuali operatori non garantissero la con-

divisione dei siti, il roaming, l'interconnessione, la portabilità del numero, ed altro ancora; nessun canone di concessione, un contributo di frequenza irrisorio; diritto gratuito ad una porzione rilevante di frequenze Gsm (4,8 MHz) con esclusione di sole 16 città; l'interconnessione mobile-mobile a condizioni orientate dai costi; obblighi di copertura del 40 per cento del territorio in 30 mesi utilizzando sia le infrastrutture Dcs che le infrastrutture Gsm; diritto alla fornitura gratuita dei servizi di avviso automatico per i clienti che passeranno da Tim, Omnitel, al nuovo operatore, portabilità del numero per le reti radiomobili entro il 1° luglio 1999;

le suddette misure risultano eccessivamente favorevoli per l'aggiudicatario della licenza, con la conseguenza di dar vita ad un *service provider* più che ad un operatore di telefonia, lasciandolo vivere di risorse altrui, senza alcun apporto all'economia del Paese e permettendogli di dirottare le misure economiche agevolate previste per l'ingresso nella piattaforma dei servizi mobili nei servizi di telefonia vocale;

il bando di prequalifica prevede il rilascio di una sola licenza, in contrasto con il parere dell'Autorità garante della conferenza e del mercato, che ha sottolineato la possibilità e l'opportunità dell'immediato rilascio di due licenze Dcs 1800;

la gara per l'operatore di telefonia mobile Dcs 1800 va considerata una tappa essenziale nel cammino verso la liberalizzazione completa del settore, segnando un passaggio delicato;

il Governo italiano non può permettersi di compensare gli svantaggi temporali per l'aggiudicazione della gara definendo misure atte ad ottimizzare le rendite per l'aggiudicatario senza tener conto dell'interesse generale del Paese, rifiutando anche immediate e dirette entrate per lo Stato, e della competizione europea nel settore;

la partecipazione di Wind, detenuta al 51 per cento dall'Enel controllata a sua volta dal 100 per cento dal ministero del tesoro, nonché le dichiarazioni dei vertici aziendali relativa ai propri piani industriali e alla durata del nuovo assetto societario con *partners* stranieri, fanno apparire le condizioni più aderenti a logiche di parte che ad equità e trasparenza, generando dubbi sulla regolarità di svolgimento della gara stessa;

l'*advisor* individuato dal Governo non vanta esperienza in materia di telecomunicazioni mobili —:

se intendano modificare le determinazioni assunte dal Comitato dei Ministri, prima della pubblicazione del disciplinare di gara, ispirandole a principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

(3-02237)